

HELP DESK AZIENDE

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SOSTEGNI-TER : LE PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE

SOMMARIO

1. La conversione in legge del decreto sostegni <i>ter</i> (l. n. 25/2022 di conversione del d.l. n. 4/2022)	1
2. Esonero contributivo	1
3. Esonero dal pagamento del contributo addizionale per ammortizzatori sociali .	2
4. Estensione della Cassa speciale COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico	2
5. Modifiche al d. lgs. n. 148/2015.....	2
6. Proroga del regime transitorio per il lavoro somministrato.....	3
7. Nuove sanzioni per i tecnici asseveratori.....	3
8. Riconoscimento di benefici fiscali solo in caso di applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi	4
9. Proroga termini comunicazione cessione.....	4
10. Modifiche al Codice penale	4
11. Fondi in favore dei lavoratori dello spettacolo	5

1. La conversione in legge del decreto sostegni-*ter* (l. n. 25/2022 di conversione del d.l. n. 4/2022)

Finalmente nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022 vengono convertite, con la legge n. 25/2022, le previsioni contenute nel decreto sostegni-*ter* (d.l. n. 4/2022) che, in materia di lavoro, includono: agevolazioni contributive, Cassa integrazione guadagni senza contributo addizionale per le imprese turistiche, del terziario, dei servizi all'impresa e di diversi settori industriali in aggiunta ad altre misure.

2. Esonero contributivo

Per le **assunzioni** effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 a **tempo determinato** o con contratto di **lavoro stagionale** nei *settori del turismo e degli stabilimenti termali* è previsto un esonero contributivo (di cui all'art.7 d.l. n. 104/2020, come previsto dall'art. 4 comma 2 d.l. n. 4/2022 conv in l. n. 25/2022).

L'incentivo spetta per il periodo di **durata dei contratti** stipulati e comunque **fino ad un massimo di 3 mesi**, compete anche in caso di **conversione a tempo indeterminato** dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo **massimo di 6 mesi** decorrenti dalla conversione.

Per i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator* l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto - con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022 (art.4 commi da *2-ter* a *2-septies*).

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nonché riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Esonero dal pagamento del contributo addizionale per ammortizzatori sociali

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è previsto un esonero dal pagamento della **contribuzione addizionale** per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS).

I **datori di lavoro interessati** appartengono ai settori individuati nell'Allegato I al d.l. n. 4/2022: turismo, ristorazione, commercio all'ingrosso, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, spettacoli, feste e cerimonie, organizzazioni associative, nonché specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi (art.7 d.l. n. 4/2022 conv in l. n. 25/2022).

4. Estensione della Cassa speciale COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico

Le imprese con organico non inferiore a 1.000 dipendenti e che gestiscano almeno uno **stabilimento industriale di interesse strategico nazionale** (come definito dall'art.3 comma 1, d.l. n.103/2021 conv in l.n. 125/2021) hanno la possibilità di presentare **domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19**, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro (art.22, commi 1 e 2 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

5. Modifiche al d. lgs. n. 148/2015

Sono diverse le modifiche apportate al d. lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Il **trattamento di integrazione salariale** resta **sospeso per la durata del rapporto di lavoro** anche se il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga attività di lavoro subordinato **a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità** nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro (art.23 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022 che modifica l'art. 8, comma 2, d. lgs. n. 148/2015, già modificato con gli interventi della legge di bilancio 2022, l. n. 234/2021).

Dovrà essere svolto dalla sede INPS centrale l'**esame delle istanze di integrazione salariale** per le **situazioni più complesse** [art.23 lett. e) d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022].

Può svolgersi anche in via telematica l'**esame congiunto** della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla **richiesta di trattamento ordinario/straordinario di integrazione salariale** [art.23 lett. d) e g) d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022].

6. Proroga del regime transitorio per il lavoro somministrato

Il **termine** del regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati è prorogato dal 30 settembre 2022 al **31 dicembre 2022** (art.23-*quater* d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

Fino al 31 dicembre 2022, è legittimo impiego da parte dell'utilizzatore per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui il **contratto di somministrazione** tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato.

Ciò non determina in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il somministrato.

7. Nuove sanzioni per i tecnici asseveratori

Specifiche sanzioni vengono introdotte per i **tecnici asseveratori** (art.28-*bis*, comma 2 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il testo dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 13/2022).

In particolare, coloro che da tecnici abilitati nelle asseverazioni espongono informazioni false o **omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento** o sulla **effettiva realizzazione dello stesso** oppure **attesteranno falsamente la congruità delle spese**, sono puniti:

- con la reclusione da 2 a 5 anni;
- con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Da ultimo si prevede che il **massimale delle polizze assicurative** che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, debba essere pari all'importo dei lavori stessi.

8. Riconoscimento di benefici fiscali solo in caso di applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi

Per **lavori edili di importo superiore a 70.000 euro**, avviati successivamente al 27 maggio 2022, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali devono essere applicati i **contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative (art.28-*quater* d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il testo dell'art. 4, d.l. n. 13/2022).

9. Proroga termini comunicazione cessione sconto in fattura

Viene prorogato fino al **29 aprile 2022** il termine per comunicare all'**Agenzia delle Entrate** l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 (art.10-*quater* d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

10. Modifiche al Codice penale

L'articolo 28-*bis* d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il contenuto dell'abrogato art. 2, d.l. n. 13/2022, stabilisce che la **confisca allargata e per equivalente** è disposta anche nelle seguenti ipotesi:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea** (art.640, comma2, n. 1, c.p.) con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

Nel novellato **delitto di malversazione a danno dello Stato** (art.316-bis c.p.) si punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la condotta di "*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste*".

Nel novellato **delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.) si punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni "*chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue*

AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI
AVV. ANNA NARDONE

VIA CARDUCCI 44 – UDINE 33100
T +39 0432 512704 F +39 0432 503901

AVV. CLAUDIA OGRISEG *
AVV. ALBERTO TARLAO

CONTATTI REFERENTE PER LA PRATICA
MOBILE +39 3401460439
claudia.ogriseg@ogriseg.legal

indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea”.

11. Fondi in favore dei lavoratori dello spettacolo

Per l'anno 2022 sono destinati **40 milioni di euro** in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art.8, comma 4-*bis* d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

Udine, 4 aprile 2022

avv. Claudia Ogriseg